

Nota introduttiva alla bozza di decreto interministeriale “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art.46, comma 3, del dlgs.81/2008” – CCTS del 10 luglio 2018

L'elaborato, predisposto da un apposito gruppo di lavoro, presenta un'articolazione simile a quella del DM 10/3/1998, costituita da un decreto e da 10 allegati. I contenuti della bozza sono sostanzialmente analoghi a quelli del DM 10/3/1998 per gli aspetti di valutazione del rischio di incendio, di individuazione delle misure di prevenzione, di controllo e manutenzione (in cui è stato aggiunto l'obbligo di registrazione dei controlli), e di pianificazione delle emergenze.

La bozza di decreto presenta alcuni aspetti innovativi rispetto al DM 10/3/1998 ad oggi vigente:

- Il decreto si applicherà a tutti i luoghi di lavoro, inclusi quelli che rientrano tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Sono presenti specifiche disposizioni per i diversi luoghi di lavoro, che sono classificati in quattro gruppi (P1, P2, P3, P4) sia sulla base dell'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi (*attività soggette – non soggette*) e sia della presenza di regole tecniche cogenti (*attività normate – non normate*). Dalla classificazione secondo tali criteri discende l'applicabilità degli allegati, desumibile dalla tabella 1.2 dell'allegato 1, di seguito riportata.

tabella 1.2

attività \ allegati	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
P1	■	■	■				■	■	■
P2	■	■		■			■	■	■
P3	■	■			■		■	■	■
P4	■	■				■	■	■	■

In fase di applicazione del decreto molte delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi attualmente e tradizionalmente inserite tra le “*non normate*” rientreranno tra quelle “*normate*”, con notevole semplificazioni, in quanto per tutte le attività normate la bozza di decreto in oggetto indica il principio generale che “*Il rispetto della regola tecnica di prevenzione incendi applicabile all'attività garantisce, in generale, il raggiungimento di un adeguato livello di sicurezza nei confronti del rischio incendio.*” Per raggiungere tale obiettivo per le attività soggette incluse nel campo di applicazione del DM 3/8/2015 si farà riferimento al decreto medesimo.

- La bozza di decreto conferma l'attuale sistema di formazione degli addetti alla lotta antincendio e alla gestione dell'emergenza, introducendo la periodicità dell'aggiornamento (quinquennale) e i programmi per l'aggiornamento.
- La bozza di decreto introduce i requisiti dei soggetti formatori dei docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio, prevedendo specifici requisiti culturali e formativi, e facendo salva la qualificazione di coloro che già hanno operato come formatori in materia.